



**Comune di Bareggio**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE E  
IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA  
CRIMINALITA'**

**Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 19.11.2020**

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI FINALITA' ED OGGETTO**

**Art. 1 - Principi e Finalità**

**Art. 2 - Oggetto**

### **TITOLO II – ACQUISIZIONE DEL BENE**

**Art. 3 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili**

**Art. 4 - Partecipazione**

**Art. 5 - Funzione d'indirizzo**

**Art. 6 - Manifestazione di interesse**

**Art. 7 - Acquisizione al patrimonio indisponibile**

**Art. 8 - Gestione del bene**

### **TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEL BENE**

**Art. 9 - Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità**

**Art. 10 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione**

**Art. 11 - Provvedimento dirigenziale di assegnazione del bene**

**Art. 12 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo**

**Art. 13 - Riconsegna del bene**

**Art. 14 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati**

**Art. 15 - Concessione**

### **TITOLO IV – SUPPORTO E MONITOREGGIO**

**Art. 16 - Team intersettoriale**

**Art. 17 - Attività di monitoraggio**

### **TITOLO V – CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 18 - Cessione del bene e del contratto**

**Art. 19 - Contraddittorio**

**Art. 20 - Diversa destinazione del bene**

**Art. 21 - disposizioni transitorie e finali**

**Art. 22 - Entrata in vigore**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento è stato elaborato prendendo come riferimento il documento “*Regolamento per l’acquisizione, l’assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità*” (emissione 8 giugno 2020) predisposto da ANCI Lombardia in collaborazione con l’ ANSBC (Agenzia Nazionale beni sequestrati alla criminalità organizzata) nell’ambito del Progetto “*Beni Confiscati - dal Comune alla Comunità locale*”, costituendo lo stesso un Modello di riferimento da riutilizzare da parte dei Comuni lombardi.

I contenuti sono stati adattati in base alla specifica situazione organizzativa della realtà comunale di Bareggio.

## **TITOLO I – PRINCIPI FINALITA’ ED OGGETTO**

### **Art. 1 - Principi e Finalità**

1. Il Comune di BAREGGIO (nel seguito Comune), in conformità alle finalità del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile, come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l’emarginazione e l’isolamento.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l’acquisizione e l’utilizzazione dei beni immobili confiscati.
3. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al co. 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
4. Ai sensi dell’art. 48 comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, il Comune, provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti. L’elenco, reso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune, è aggiornato annualmente, comunque ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura. L’elenco presente nel sito deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l’oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell’atto di concessione.

### **Art. 2 - Oggetto**

I beni immobili confiscati alla criminalità, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in base all’art. 48 co. 3 lettera c) e d) e dell’art. 48 co. 4-bis del d.lgs. n. 159/2011 sono utilizzati esclusivamente per le finalità riportate nel seguito.

1. **ISTITUZIONALE**, per il quale sono previsti:
  - a) il disagio abitativo nel quale rientra l'impiego degli immobili, per il quale il Comune tramite avviso pubblico incrementa l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale (comprendente l'emergenza abitativa e la "fascia grigia");
  - b) il soddisfacimento delle esigenze del Comune e l'espletamento delle funzioni attribuite alla competenza dell'ente.
  
2. **SOCIALE**, il Comune promuove l'utilizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo e riscatto del territorio e della sua comunità. L'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la cittadinanza. Le aree di intervento a cui il fine sociale si riferisce riguardano le attività che possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore come contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ovvero finalizzate al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (es. attività sociali, attività educative, interventi volti alla salvaguardia e miglioramento dell'ambiente, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività culturali, artistiche o ricreative, formazione extrascolastica, attività sportive dilettantistiche, promozione e tutela dei diritti umani e civili, riqualificazione beni pubblici, ecc.).
  
3. **ECONOMICA**, in questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti:
  - a) impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente;
  - b) uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali;
  - c) pubblicità sul sito del Comune del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.

## **TITOLO II – ACQUISIZIONE DEL BENE**

### **Art. 3 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili**

1. I beni immobili confiscati alla criminalità possono essere acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune qualora venga accertata la conformità dei luoghi rispetto ai titoli abilitativi eventualmente rilasciati oppure laddove il Comune intenda farsi carico di eventuali sanatorie.
  
2. Gli accertamenti e le valutazioni rispetto alla condizione dei beni immobili di cui al comma 1 sono contenuti nelle relazioni tecniche di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 4 – Partecipazione**

1. Il Comune, al fine di stimolare la partecipazione della comunità e dei suoi attori rispetto alla individuazione e condivisione delle finalità di utilizzo dei beni confiscati e/o per creare occasioni di divulgazione e sensibilizzazione dei temi della legalità e della lotta alle mafie può promuovere la realizzazione di:
  - a) incontri con la cittadinanza e/o specifici target di popolazione, e/o Enti del Terzo Settore (ETS), Reti e forme di coordinamento territoriale degli ETS, anche a livello sovracomunale (CSV, Forum, Coordinamenti regionali/provinciali tematici, etc);
  - b) riunioni con i rappresentanti dei Comuni del territorio (nel seguito anche Zona) con l'obiettivo di:
    - mettere in relazione le esperienze in essere sui beni confiscati nei Comuni della Zona e i beni presenti nelle banche dati contenenti le informazioni rese disponibili dall'Agenzia Nazionale.
    - condividere con i Comuni le proposte sulle politiche di destinazione, tenendo conto delle esigenze emerse dalla Cittadinanza e dagli ETS;
2. Agli incontri di cui al comma 1 possono essere invitati rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Scuola, dell'ANSBC e di Enti anche sovracomunali.

#### **Art. 5 - Funzione d'indirizzo**

1. La Giunta Comunale, tenuto conto delle esigenze del territorio e delle valutazioni tecniche all'esito dei sopralluoghi di cui all'art. 7 comma 3, approva le finalità d'uso di ciascun immobile presente nel territorio comunale.
2. Con Deliberazione di Giunta vengono individuati i beni da acquisire, le finalità e le modalità di gestione degli stessi in base all'art. 2 del presente Regolamento e più precisamente:
  - con gestione diretta da parte del Comune:
    - per finalità istituzionale; in tal caso, verrà valutato l'utilizzo degli immobili quali sedi istituzionali, tenendo conto di eventuali richieste da parte dei settori comunali non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per la loro destinazione ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale, della sicurezza, di tutela del patrimonio e comunque con riferimento alle funzioni attribuite all'Ente. Il Servizio responsabile in materia di beni confiscati individuato dalla Giunta Comunale raccoglie le eventuali richieste degli uffici ai fini della valutazione da parte del medesimo organo;
    - per finalità istituzionale per il disagio abitativo tramite Avviso Pubblico;
    - per finalità sociale, facendosi coadiuvare all'occorrenza da Associazioni ed altri ETS individuati tramite Avviso Pubblico;
  - con gestione indiretta ed assegnazione tramite procedura di evidenza pubblica ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 con l'indicazione delle relative aree di intervento. In tal caso, il Servizio competente in materia di beni confiscati o il settore competente per area afferente la finalità di utilizzo del bene ove diversamente individuato dalla Giunta, avvierà le necessarie procedure. L'Avviso Pubblico rivolto agli ETS può essere proposto anche prima della richiesta di destinazione del bene, a scopo

esplorativo tramite Bando Preliminare. In caso di esito positivo di detto Bando, il progetto da realizzare sarà quello indicato nel Bando Preliminare e non sarà necessario ripercorrere l'attività di emissione di un nuovo Bando dopo la destinazione formale del bene;

- per finalità economiche come specificato dall'art. 2. comma 3, tramite procedura da espletarsi a cura degli uffici dell'area tecnica o come diversamente individuati dalla Giunta.

### **Art. 6 - Manifestazione di interesse**

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve rispondere alla manifestazione di interesse emessa dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
2. La competenza a rispondere alla manifestazione di interesse è del Servizio responsabile in materia di beni confiscati individuato dalla Giunta comunale, allegando la delibera di indirizzo della Giunta come da art. 2 e 6 del presente Regolamento e la delibera di approvazione del Consiglio Comunale (ai sensi del TUEL art. 42 comma 2 lettera l).
3. La manifestazione di interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
  - a) espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto ad oggetto il bene confiscato, di cui il Comune intende richiedere l'acquisizione, ad opera dei Settori dell'area tecnica del Comune unitamente alla Polizia Locale. Il sopralluogo è coordinato dal Servizio competente in materia di beni confiscati e concordato con l'Agenzia Nazionale. Partecipa all'occorrenza un referente di altro settore, se diverso da quelli sopra in elenco, qualora interessato o coinvolto ai fini dell'utilizzo del bene;
  - b) predisposizione di uno o più verbali/relazioni contenenti i rilievi effettuati dai Servizi tecnici comunali coinvolti nell'espletamento del sopralluogo di cui al comma precedente - ciascuno per quanto di competenza - in merito a:
    - stato dei luoghi;
    - stato di occupazione;
    - stato di manutenzione;
    - consistenza;
    - conformità urbanistica dei luoghi;
    - abitabilità e titoli edilizi;
    - difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti;
    - necessità di messa a norma dei luoghi e eventuale valutazione economica;
  - c) trasmissione al Servizio competente in materia di beni confiscati dei riscontri e della documentazione tecnica prodotta in relazione agli elementi elencati al punto precedente.
4. Il Servizio competente in materia di beni confiscati, acquisita la delibera della Giunta Comunale e la delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'acquisizione del bene, presenta la risposta alla manifestazione d'interesse all'Agenzia Nazionale .

5. Qualora il Comune non intenda acquisire il bene dovrà darne comunicazione all' Agenzia Nazionale motivandone la decisione.

#### **Art. 7 - Acquisizione al patrimonio indisponibile**

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell' Agenzia Nazionale, il Servizio competente in materia di beni confiscati concorda con l' Agenzia Nazionale la data per la consegna materiale del bene se non più occupato da persone.
2. Il Settore prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale. Il Settore Patrimonio provvede alla verifica della conformità dello stato impiantistico dell'immobile. Il Settore Finanziario competente provvede alla relativa copertura assicurativa dell'immobile. Il Settore Urbanistica provvede alla verifica della conformità urbanistica e alla trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità, comunicandone l'esito al Servizio competente in materia di beni confiscati.

#### **Art. 8 - Gestione del bene**

1. I beni immobili destinati a finalità istituzionali o sociali vengono gestiti dai Settori competenti per la materia a cui si riferisce l'attività a cui il bene è destinato e sarà cura della Giunta Comunale decidere di volta in volta, in relazione alle finalità ed utilizzo del bene, il Responsabile preposto.

### **TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEL BENE**

#### **Art. 9 - Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità**

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociale da perseguire mediante assegnazione a terzi, il Servizio competente in materia di beni confiscati o il Settore diversamente individuato dalla Giunta in base alle specifiche finalità di utilizzo, avvia le procedure per l'assegnazione, a titolo gratuito, mediante Procedura di Evidenza Pubblica, ai soggetti indicati nell'art. 48, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, il Settore individuato predispone il Bando o il Bando Preventivo. I Bandi possono essere a livello sovracomunale ed in forma coordinata, da pubblicare sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune e devono contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare:
  - finalità d'uso del bene
  - modalità di presentazione dei progetti
  - criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti
  - ubicazione e consistenza
  - eventuali fotografie e planimetrie
  - dati della classificazione catastale
  - impianti sussistenti ed esistenza di condominio.

3. Sono requisiti di ammissione al Bando e al Bando Preventivo:
- a) la costituzione formale da almeno un anno, precedentemente alla data di pubblicazione del Bando/Bando Preventivo, del soggetto partecipante, documentato mediante l'atto costitutivo e lo statuto che devono essere forniti;
  - b) lo studio di fattibilità con il piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva con indicazione delle attività e dei servizi che si intendono realizzare e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale. Tali studi possono anche essere redatti con il supporto di contributi e risorse specialistiche;
  - c) per i soggetti che possono partecipare a gare pubbliche la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), d.lgs 50/2016 (Motivi di esclusione) redatta da parte del soggetto partecipante al bando. Per i prestatori di servizi ed esecutori di lavori si dovranno coinvolgere quelli appartenenti alla *whitelist* della Prefettura indicando la tipologia dei lavori loro assegnati. Laddove la *whitelist* non fosse disponibile occorre specificare i codici ATECO relativi alle aziende da coinvolgere; è obbligo per tutti i soggetti la sottoscrizione del Patto di integrità comunale e il rispetto del Piano anticorruzione del Comune di Bareggio.
  - d) la dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, da trasmettere entro 30 gg dall'intervenuta modificazione dei dati dichiarati del soggetto partecipante al Bando/Bando Preventivo;
  - e) indicazioni delle possibili migliorie che si intendono effettuare, nel caso di assegnazione del bene, a valle della aggiudicazione del bando.
  - f) per gli ETS si rinvia al registro unico previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (RUNTS) e, nel caso non fosse ancora istituito, rimangono valide le iscrizioni precedenti ai rispettivi albi ed elenchi;
  - g) relazione descrittiva delle attività già svolte in precedenti esperienze;
  - h) elenco della compagine sociale degli amministratori e di chi svolge funzioni direttive all'atto della presentazione della domanda e nei due anni precedenti.
4. Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgono funzioni direttive, o che li abbiano svolte in un periodo (biennio) precedente, né quegli organismi nei quali ci siano soci che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla Legge o dal Piano anticorruzione del Comune.

**Art. 10 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione**

1. La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte.
- La Commissione Giudicatrice (di 3 o 5 componenti incluso il Presidente) è costituita da componenti che possono essere individuati sia internamente che esternamente all'ente, in base alle specifiche competenze. I membri della Commissione vengono nominati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dal Bando, dal Bando Preliminare o dall'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento.
3. Nella valutazione delle proposte la Commissione Giudicatrice dovrà tener conto:
  - a) dei criteri e parametri esplicitati nel Bando (o nell'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento);
  - b) per i progetti che prevedono attività economiche sarà redatto lo studio di fattibilità comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
  - c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionali del progetto;
  - d) eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
  - e) eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
  - f) complementarietà della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti di riferimento;
  - g) composizione di Reti di Comuni e di eventuali Consorzi coinvolti nel progetto.
4. La Commissione produrrà il verbale con gli esiti delle valutazioni e la proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa al RUP, il quale effettuerà le verifiche del caso sul possesso dei requisiti vincolanti e sulle autocertificazioni con l'ausilio degli Uffici comunali. Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, il RUP formalizzerà l'aggiudicazione definitiva. La gestione del bene sarà in capo al Responsabile del Settore afferente per finalità ed utilizzo al progetto individuato, che sottoscriverà il contratto di concessione.

#### **Art. 11 - Provvedimento dirigenziale di assegnazione del bene**

1. Il RUP provvede con proprio provvedimento ad assegnare il bene confiscato al/i soggetto/i individuati dalla Commissione Giudicatrice come sopra indicata, all'esito del procedimento.
2. Tale provvedimento deve contenere:
  - a) l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie e degli estremi catastali;
  - b) l'esatta individuazione della finalità cui il bene è destinato e del progetto da realizzare;
  - c) gli oneri dell'assegnatario e le modalità di utilizzo del bene;
  - d) la durata dell'assegnazione;
  - e) il divieto di sub-affidamento;
  - f) il termine entro il quale devono essere avviate le attività progettuali;

- g) l'indicazione delle modalità di controllo che saranno attivate dal Comune, con la precisazione delle condizioni gravi che comportano la revoca dell'assegnazione, quali ad esempio l'informazione ricevuta dalle competenti autorità giudiziarie che il bene è rientrato in possesso della criminalità;
  - h) le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.
3. I beni non assegnati a seguito di procedura di evidenza pubblica possono essere utilizzati, come da normativa di riferimento, per finalità lucrative e i proventi essere destinati al finanziamento di attività sociali. I beni sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico secondo le modalità prescritte dal Codice dei Contratti pubblici.

### **Art. 12 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo**

1. La durata della concessione è determinata in funzione dell'attività che verrà espletata all'interno del bene e dovrà essere congrua rispetto all'investimento espletato per lo sviluppo del progetto sul bene.
2. Di norma la durata della concessione si intende non inferiore a 5 anni, salvo diversa disposizione da parte della Giunta Comunale, con la possibilità di un rinnovo per un periodo non superiore alla durata del primo contratto di concessione.
3. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata al protocollo comunale almeno sei mesi prima della scadenza, e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.

### **Art. 13 - Riconsegna del bene**

1. Alla scadenza della concessione e/o del rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle loro condizioni da parte del Settore competente con il coinvolgimento del servizio responsabile in materia di beni confiscati e del Responsabile del settore di competenza se diverso.
2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.

3. All'atto della riconsegna, viene redatto un apposito verbale. Qualora vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei costi. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

#### **Art. 14 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati**

1. Tutti gli assegnatari del bene devono:
  - a) farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria (spese di registrazione del contratto, oneri condominiali, utenze, arredi, copertura assicurativa contro i danni al bene e alle persone) e di tutto quanto previsto nella Concessione stipulata con il RUP del servizio come individuato dalla Giunta Comunale; sono altresì a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto; l'assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce pertanto impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune o di altri Enti pubblici interessati;
  - b) in caso di interventi di manutenzione straordinaria, va richiesta preventivamente l'autorizzazione al RUP del settore concedente. Gli interventi vanno eseguiti a regola d'arte e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici competenti;
  - c) restituire il bene nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni al bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza il Comune provvede in danno addebitando i costi all'assegnatario, ovvero richiede il relativo risarcimento;
  - d) consentire al Comune di effettuare i controlli previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
  - e) i soggetti assegnatari non possono procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.
2. Gli assegnatari del bene, inoltre, devono:
  - a) avviare le attività di cui ai progetti entro tre mesi dalla consegna del bene, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune;
  - b) realizzare, almeno una volta all'anno, un'iniziativa divulgativa sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
  - c) inviare al Servizio competente in materia di beni confiscati l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - d) trasmettere al Servizio competente in materia di beni confiscati e al RUP, se diverso, una relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine ai progetti proposti;
  - e) trasmettere al Servizio competente in materia di beni confiscati e al RUP, se diverso, copia della documentazione attestante i pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico dell'assegnatario;

f) esporre nel bene assegnato una targa sulle quale dovrà essere apposta, oltre al *logo del Comune*, anche la dicitura “*Bene confiscato alla criminalità*”.

### **Art. 15 - Concessione**

1. A seguito del provvedimento di cui al precedente art.12, il Servizio competente, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e del codice degli appalti, invita l’assegnatario a sottoscrivere, entro 30 giorni, la concessione che regola le obbligazioni reciprocamente assunte.
2. La concessione sottoscritta dal soggetto assegnatario e dal RUP individuato per l’Ente in base alle finalità e all’utilizzo del bene verrà trasmessa all’Ufficio Contratti per tutti gli adempimenti consequenziali.
3. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all’aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto all’assegnazione.
4. La concessione deve prevedere tutti gli oneri e gli obblighi dell’assegnatario legati alla corretta gestione e all’utilizzo del bene.

## **TITOLO IV – SUPPORTO E MONITOREGGIO**

### **Art. 16 - Team intersettoriali**

1. Al fine di agevolare il rapporto con i beneficiari e la semplificazione delle procedure, la Giunta può istituire appositi team intersettoriali. La Giunta garantisce comunque il coinvolgimento intersettoriale degli uffici comunali, data la pluralità di competenze coinvolte nel procedimento e le diverse finalità di utilizzo a cui i beni possono essere destinati.

### **Art. 17 - Attività di monitoraggio**

1. Il Servizio competente in materia di beni confiscati unitamente con il RUP se diversamente individuato effettua il controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall’assegnatario attraverso la procedura di monitoraggio:
  - a) effettua periodicamente le necessarie verifiche attraverso contatti con gli operatori e/o sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell’attività per cui l’assegnazione è stata effettuata;
  - b) il Servizio competente in materia di beni confiscati si avvale della collaborazione dei competenti Servizi tecnici comunali nonché dei Servizi di volta in volta competenti in relazione allo svolgimento delle attività progettuali;
  - c) per l’attività di monitoraggio il Comune, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati;
  - d) Dell’attività di monitoraggio eseguita viene redatto e tenuto agli atti apposito verbale/relazione.

2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, il Servizio competente in materia di beni confiscati con la collaborazione del RUP, ove diversamente individuato, provvede ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso alla Giunta.
3. Il Sindaco invierà il report a frequenza annuale all'Agenzia Nazionale per informare sullo stato dell'assegnazione o alternatively utilizzerà i sistemi informatici disponibili e resi fruibili agli Enti Territoriali dall'Agenzia Nazionale.
4. Le informative sulle attività di natura progettuale condivise negli incontri di Zona e con la Cittadinanza ove previsti.

## **TITOLO V – CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 18 - Cessione del bene e del contratto**

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto, le funzioni organizzative e le attività previste nel progetto e nella concessione.

### **Art. 19 - Contraddittorio**

1. Nel caso in cui dalle attività di monitoraggio di cui all'art. 18 emergano gravi criticità o irregolarità, si procede al contraddittorio con l'assegnatario dei beni. A valle del contraddittorio potrebbe essere necessaria la revoca dell'assegnazione del bene senza obbligo di indennizzo da parte del Comune e alla conseguente riconsegna, con le modalità stabilite all'art. 14.

### **Art. 20 - Diversa destinazione del bene**

1. Il Servizio responsabile in materia di beni confiscati, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'assegnazione del bene confiscato che comporti un cambio di destinazione del bene (es. da sociale a istituzionale o viceversa), fornisce la comunicazione all'Agenzia Nazionale, quindi il Comune procede alla nuova fase di assegnazione del bene.
2. Qualora il Servizio responsabile in materia di beni confiscati rilevasse che la destinazione inizialmente individuata e comunicata all'Agenzia Nazionale fosse inapplicabile sul territorio potrà chiedere supporto all'Agenzia stessa.

### **Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Per quanto riguarda le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento o allo stesso modo le procedure di assegnazione di beni già avviate, alla scadenza dell'assegnazione degli stessi verrà effettuata una valutazione dalla Giunta comunale, tenendo conto dell'esito della progettualità relazionata dal Servizio responsabile in materia di beni confiscati unitamente al RUP ove diversamente individuato, al fine di valutare se lo stesso debba essere riassegnato ai precedenti assegnatari per ragioni di merito del progetto, oppure se si dovrà procedere secondo le procedure previste dal presente Regolamento, in base all'art. 12, ferma restando la possibilità per i precedenti assegnatari di partecipare alle nuove procedure selettive avviate per il medesimo bene.

2. Per quanto riguarda le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità effettuate con una Procedura ad Evidenza Pubblica dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza del primo periodo di assegnazione in essere sarà possibile procedere al rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il rinnovo deve avere una durata tale da allineare le assegnazioni alla durata prevista dal presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa delibera di approvazione del CC. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato stabilmente sul sito istituzionale del Comune.